

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1912)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalle Commissioni permanenti II (Affari della Presidenza del Consiglio, affari interni e di culto, enti pubblici) e IV (Giustizia) della Camera dei deputati, riunite nella seduta comune del 20 maggio 1982, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge (V. Stampati nn. 2381, 2668 e 2782)

d'iniziativa dei deputati **BIANCO** Gerardo, **VERNOLA**, **AMABILE**, **ANDREOLI**, **CHIRICO**, **CIRINO POMICINO**, **DE MITA**, **FEDERICO**, **GRIPPO**, **MANCINI** Vincenzo, **MASTELLA**, **MENSORIO**, **RUSSO** Raffaele, **SCARLATO**, **SCOZIA**, **VENTRE**, **VISCARDI** e **ZARRO** (2381); **ALINOVI**, **FRACCHIA**, **CONTI**, **RICCI**, **AMARANTE**, **BELLOCCHIO**, **BROCCOLI**, **CONTE** Antonio, **FORTE** Salvatore, **FRANCESE**, **GEREMICCA**, **MATRONE**, **NAPOLITANO**, **ROMANO**, **SALVATO**, **SANDOMENICO** e **VIGNOLA** (2668); **CONTE** Carmelo, **CARPINO**, **DE MARTINO** e **TROTTA** (2782)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 25 maggio 1982

Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta
sullo stato dell'ordine pubblico a Napoli ed in Campania

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È istituita una Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della camorra e sullo stato dell'ordine pubblico in genere a Napoli e nella regione Campania.

L'indagine deve accertare:

a) quali siano la natura, le dimensioni e l'evoluzione del fenomeno camorristico e, in

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

generale, della criminalità organizzata; quali siano i settori di interesse, i metodi operativi, le infiltrazioni nelle attività economiche e finanziarie, le attività criminali, con particolare riferimento ai sequestri di persona, alle estorsioni, alle rapine, al contrabbando ed al traffico di armi e di stupefacenti;

b) se sussistano e quali siano i legami, le connivenze, le protezioni, anche politiche, la capacità e le forme di intimidazione, l'azione corruttrice dei gruppi criminali organizzati che operano in Campania, con riferimento alle strutture della pubblica amministrazione, centrale e periferica, degli enti locali e degli altri enti pubblici, soprattutto nei settori delle opere pubbliche, degli appalti, delle sovvenzioni e del mercato del lavoro;

c) quali conseguenze nocive derivino dalla presenza della camorra e della criminalità organizzata sull'economia campana e sulla crisi produttiva ed occupazionale della regione;

d) quali e quante siano le organizzazioni criminali di elevata pericolosità, le loro strutture, i settori e le zone in cui operano, quali indirizzi e quali impieghi ed occultamenti, anche finanziari, assumano i profitti più improvvisi ed ingiustificati;

e) quali eventuali collegamenti abbia la criminalità comune e camorristica con la criminalità terroristica nella regione;

f) quali siano le carenze strutturali degli apparati addetti alla tutela dell'ordine pubblico ed alla prevenzione e repressione della criminalità — in particolare per le strutture giudiziarie e carcerarie — e quale sia la loro consistenza, dislocazione ed impiego;

g) quali possano essere gli interventi per un miglior coordinamento e rafforzamento delle forze dell'ordine ed in genere degli apparati addetti alla tutela dell'ordine pubblico nella regione.

Art. 2.

La Commissione è composta da venti senatori e venti deputati scelti, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e

dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.

Il Presidente della Commissione è scelto di comune accordo dai Presidenti delle due Assemblee, al di fuori dei componenti della Commissione, tra i parlamentari dell'una e dell'altra Camera.

La Commissione elegge nel suo seno due vicepresidenti e due segretari.

Art. 3.

La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri della autorità giudiziaria.

Alla Commissione non sono opponibili il segreto di ufficio e il segreto professionale, salvo per quanto riguarda il rapporto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

In nessun caso è opponibile il segreto bancario.

Per ciò che riguarda il segreto di Stato si applicano le norme e le procedure di cui alla legge 24 ottobre 1977, n. 801.

Art. 4.

La Commissione può richiedere copia di atti e documenti relativi ad istruttorie o inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti.

La Commissione stabilisce di quali atti e documenti non si dovrà fare menzione nella relazione in ordine alle esigenze istruttorie attinenti ad altre inchieste in corso.

Art. 5.

La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria, di esperti e di ogni altra collaborazione che ritenga necessaria.

La Commissione può avvalersi altresì della collaborazione di tutti gli organi e uffici delle Amministrazioni dello Stato, della re-

gione Campania e degli enti parastatali della medesima regione.

Art. 6.

La Commissione delibera di volta in volta quali sedute o parti di esse possano essere rese pubbliche, e se e quali documenti acquisiti possano essere pubblicati, nel corso dei lavori, a cura della Commissione stessa.

I componenti la Commissione parlamentare d'inchiesta, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda le deposizioni, le notizie, gli atti e i documenti acquisiti al procedimento di inchiesta.

Salvo che il fatto costituisca un più grave delitto, la violazione del segreto è punita a norma dell'articolo 326 del codice penale.

Le stesse pene si applicano a chiunque diffonde in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, notizie, deposizioni, atti o documenti del procedimento d'inchiesta, salvo che per il fatto siano previste pene più gravi.

Art. 7.

La Commissione deve ultimare i suoi lavori entro nove mesi dal suo insediamento, presentando comunque entro sei mesi una relazione sulle risultanze delle indagini.

Art. 8.

Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per l'altra metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

Art. 9.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.